

Codice DB1511

D.D. 10 aprile 2014, n. 199

Mobilità in deroga - Conferma di autorizzazione al pagamento dell'indennità nel 2014 per le domande con decorrenza nel 2013 che proseguono l'anno seguente contenute negli Elenchi n. 10-2013 e n. 11-2013.

VISTI

- la normativa nazionale e regionale relativa agli ammortizzatori in deroga, e in particolare l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e s.m.i., l'intesa raggiunta fra Governo, Regioni e Province Autonome il 22 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro, che fornisce un inquadramento generale in materia, in sostanziale linea di continuità con gli accordi sottoscritti per le annualità precedenti, e l'Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 21 dicembre 2012, che delinea le modalità di attuazione degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2013, e che è stato prorogato dall'intesa del 17 dicembre 2013 fino al 31 marzo 2014, e successivamente, con accordo del 27 marzo 2014, fino al 30 giugno 2014;
- l'intesa raggiunta nell'incontro tra i firmatari dell'Accordo Quadro dell'11 febbraio 2014, che stabilisce che, a partire dal 2013, alla mobilità in deroga sia assegnato il 7% delle risorse disponibili;
- la Circolare di attuazione del 1° febbraio 2013, redatta congiuntamente dalla Regione Piemonte e dall'INPS, che mantiene la sua validità fino al 30 giugno 2014 in virtù delle due proroghe sopra richiamate, e la successiva Circolare congiunta del 19 marzo 2014, che definisce le modalità di concessione dell'indennità di mobilità in deroga ai lavoratori agricoli, integrando le istruzioni operative contenute nella Circolare del 1° febbraio 2013;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 9-5557 del 25 marzo 2013, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, sulla base delle indicazioni contenute nell'Accordo Quadro del 21 dicembre 2012 e della Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, con provvedimenti di autorizzazione, annullamento, decadenza, revoca o reiezione, a seconda dell'esito delle istruttorie sulle istanze presentate, delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-7331 del 31 marzo 2014, che prolunga le modalità di gestione degli ammortizzatori in deroga prima delineate fino al 31 marzo 2014, in attuazione dell'accordo di proroga del 17 dicembre 2013;
- la normativa generale sulla mobilità, e in specie la Legge 23 luglio 1991 n. 223, e successive modificazioni, e la Legge 19 luglio 1993, n. 236;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n.469, “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DATO ATTO

- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia

e delle Finanze nel 2013 ha stanziato a favore delle Regioni e alle Province Autonome la somma complessiva di 1.830 milioni di Euro, con i Decreti Interministeriali n. 73648 e n. 73649 del 6 giugno 2013, n. 74286 del 4 luglio 2013 e n. 76772 del 7 novembre 2013, assegnando in totale per la Regione Piemonte, in base ai riparti predisposti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 137.273.575,96 Euro;

– che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella Nota n. 41602 del 4 dicembre 2013 ha comunicato che “ ... *le Regioni e le Province Autonome possono continuare ad utilizzare nell’anno 2014 le risorse finanziarie già assegnate e non ancora utilizzate per interventi di ammortizzatori sociali in deroga*”.

– che nel Messaggio n. 372 del 9 gennaio 2014, recante come oggetto “Ammortizzatori sociali in deroga: utilizzo somme residue e limiti decretazione 2014”, l’INPS precisa che “ ... *nel 2014 non sarà possibile per le Regioni e le Province Autonome emettere decreti di concessione che comprendano periodi a cavallo degli anni 2013-2014*”;

– che le disposizioni citate rendono necessario un provvedimento regionale di conferma delle autorizzazioni approvate nel 2013 per domande che possono proseguire nel 2014, mantenendo però invariata l’imputazione della spesa, attribuita ai Decreti Interministeriali sopra menzionati;

– che con Determinazione della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro n. 68 dell’11 febbraio 2014 si è proceduto ad un primo rinnovo dell’autorizzazione regionale per l’anno 2014 per le domande contenute nelle Determinazioni di autorizzazione fino ad allora approvate, relative agli Elenchi di autorizzazione dal n. 01-2013 al n. 09-2013, che risultano proseguire nella annualità in corso;

– che dopo l’11 febbraio 2014 sono state approvati due ulteriori elenchi di autorizzazioni afferenti alla gestione 2013, il n. 10-2013, con Determinazione n. 120 del 3 marzo 2014, e il n. 11-2013, con Determinazione n. 190 del 9 aprile 2014, e che la Direzione Regionale INPS richiede anche in questi casi un nuovo provvedimento di conferma dell’autorizzazione per le domande autorizzate con le Determinazioni citate che proseguano nel 2014;

CONSIDERATO

– che l’Accordo Quadro regionale del 21 dicembre 2012 prevede che i trattamenti di mobilità in deroga possano essere erogati in Piemonte a tre tipologie di persone: a) soggetti prossimi al pensionamento ma non in grado di completare la maturazione dei requisiti necessari, purché il periodo ancora da coprire non superi i dodici mesi; b) soggetti licenziati per giustificato motivo oggettivo, dimissionari per giusta causa, o titolari di un contratto a termine risolto alla scadenza da aziende in crisi non in possesso dei requisiti per accedere all’indennità di disoccupazione ordinaria o di mobilità e con un’anzianità lavorativa della durata di almeno 12 mesi, di cui sei di lavoro effettivamente prestato, compresi apprendisti e soci di cooperativa titolari di trattamenti di Mini ASpI dalla durata inferiore a sei mesi, a concorrenza della copertura semestrale; c) soggetti provenienti da aziende in cessazione di attività o in procedura concorsuale;

– che, se per le domande rientranti nella precedente tipologia c) la concessione dell’indennità di mobilità non può andare oltre il 31 dicembre 2013, come specificato nella Circolare congiunta del 1° febbraio 2013, per le altre due fattispecie la durata massima prevista è di 12 mesi (tipologia a) o di 6 mesi (tipologia b), per cui le autorizzazioni concesse nel 2013 possono interessare, a seconda dei casi, anche periodi ricadenti nel 2014;

– che, tenendo conto della modalità di gestione della mobilità in deroga, con possibilità di interruzione della corresponsione dell’indennità in caso di instaurazione di un impiego a tempo pieno ed indeterminato o di percepimento del primo rateo di pensione, ovvero di sospensione e di relativo slittamento in avanti della data di scadenza fino ad un massimo di sei mesi in caso di instaurazione di un rapporto a tempo determinato o a tempo parziale indeterminato, per citare le eventualità principali, secondo quanto previsto per la gestione della lista di mobilità ordinaria,

possono ricorrere le seguenti casistiche:

1) tutti i soggetti rientranti nella tipologia a), dalla durata massima dell'indennità di 12 mesi, con domande accolte nel 2013 possono teoricamente fruire di mensilità 2014, anche parziali, salvo che la corresponsione della pensione non sia intervenuta nel corso del 2013 o si sia verificato un qualche altro evento particolare causa di fine anticipata del pagamento;

2) tutti i soggetti rientranti nella tipologia b), dalla durata massima dell'indennità di 6 mesi, con decorrenza dell'indennità dal 1° luglio 2013 possono in teoria fruire di mensilità 2014, anche parziali, salvo che il pagamento dell'indennità non si sia concluso prematuramente per l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o per altro evento che determini l'interruzione anticipata della liquidazione;

3) i soggetti rientranti nella tipologia b) con decorrenza dell'indennità tra il 1° gennaio e il 30 giugno non dovrebbero teoricamente fruire di mensilità 2014, salvo che non sia intervenuto un periodo di sospensione in seguito all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale e indeterminato, o per altro evento che determini lo slittamento in avanti dei termini di scadenza del pagamento;

– che, per quanto prima precisato, e tenendo conto del fatto che la gestione delle domande dopo l'autorizzazione al pagamento è di esclusiva competenza INPS, si demanda alle Agenzie territoriali dell'Istituto di individuare fra le domande autorizzate dalla Regione Piemonte con le Determinazioni n. 120 del 3 marzo 2014 e n. 190 del 9 aprile 2014, relative rispettivamente agli Elenchi n. 10-2013 e n. 11-2013, quelle che proseguono nel 2014, con riferimento alle istanze rientranti nelle lettere a) e b) della Circolare congiunta del 1° febbraio 2013, fatta salva l'occorrenza di eventi che abbiano determinato la chiusura anticipata di tali pagamenti;

– che per tali domande l'autorizzazione concessa nelle Determinazioni regionali sopra citate viene confermata anche per il periodo residuo ricadente nel 2014, demandando alle Agenzie territoriali INPS la verifica puntuale delle giornate eventualmente da liquidare, in relazione ai casi di interruzione prematura o sospensione prima delineati;

– che la copertura finanziaria, come sopra indicato, sarà assicurata dalle risorse rese disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con i Decreti Interministeriali n. 73648 e n. 73649 del 6 giugno 2013, n. 74286 del 4 luglio 2013 e n. 76772 del 7 novembre 2013, con le modalità di pagamento previste nel Messaggio INPS n. 372 del 9 gennaio 2014, nel limite del 7% dello stanziamento complessivo, secondo la ripartizione dei fondi disponibili tra CIG e mobilità in deroga definita nell'intesa raggiunta nell'incontro tra i firmatari dell'Accordo Quadro dell'11 febbraio 2014;

– che l'accertamento dell'effettiva disponibilità finanziaria di cassa per i pagamenti per l'annualità 2014 delle domande di mobilità in deroga oggetto del presente provvedimento fa capo all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;

– che il rifiuto di partecipare senza un giustificato motivo ad un'iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi per l'impiego, o la mancata accettazione di un'offerta di un lavoro inquadrato in un livello contributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui hanno diritto comporta per i fruitori della mobilità in deroga riportati nell'elenco allegato la decadenza dall'indennità, come previsto dall'articolo 4, comma 41 della L. 92 del 28 giugno 2012, fatti salvi i limiti di distanza o i tempi di percorrenza fra la sede dei corsi e la residenza del disoccupato stabiliti dall'art. 4, comma 42 della suddetta Legge, e che è compito dei Centri per l'Impiego Provinciali verificare tale circostanza, e dell'Amministrazione Provinciale interessata segnalare le persone inadempienti all'INPS e, per conoscenza, alla Regione, per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti, secondo quanto disposto dall'art.4, comma 44 della Legge 92/2012.

– che la Regione assumerà eventuali provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa e riconfermata per il 2014 alle domande di mobilità in deroga

autorizzate dalla Regione con decorrenza nel 2013 e scadenza nel 2014 contenute nelle Determinazioni n. 120 del 3 marzo 2014 e n. 190 del 9 aprile 2014, secondo quanto sopra delineato, in relazione all'individuazione di situazioni difformi dalla normativa riscontrate dall'INPS nell'ambito della gestione operativa delle pratiche, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 9-5557 del 25 marzo 2013, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS.

tutto ciò premesso,

IL VICE DIRETTORE REGIONALE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

DETERMINA

- di confermare l'autorizzazione al pagamento da parte delle Agenzie INPS territorialmente competenti delle domande di mobilità in deroga rientranti nelle casistiche previste alle lettere a) e b) della Circolare congiunta Regione - INPS del 1° febbraio 2013 accolte con le Determinazioni n. 120 del 3 marzo 2014 e n. 190 del 9 aprile 2014, relative rispettivamente agli Elenchi n. 10-2013 e n. 11-2013, per il periodo residuo ricadente nel 2014, in osservanza delle disposizioni ministeriali e INPS citate in premessa;
 - di dare mandato alle Agenzie INPS, che gestiscono operativamente le pratiche, di individuare tali domande e di accertare, caso per caso, le giornate o le mensilità da liquidare nell'anno in corso, tenendo conto dei casi di interruzione prematura o di sospensione temporanea previsti dalla normativa;
 - di disporre che i pagamenti di cui sopra vengano effettuati facendo ricorso, nella misura massima del 7% del totale, secondo quanto stabilito nell'intesa raggiunta nell'incontro tra i firmatari dell'Accordo Quadro dell'11 febbraio 2014, alle risorse rese disponibili per gli ammortizzatori sociali in deroga dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con i Decreti Interministeriali n. 73648 e n. 73649 del 6 giugno 2013, n. 74286 del 4 luglio 2013 e n. 76772 del 7 novembre 2013, con le modalità di pagamento previste nel Messaggio INPS n. 372 del 9 gennaio 2014;
 - di prevedere l'adozione degli opportuni provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca delle domande oggetto della presente Determinazione, in relazione all'individuazione di situazioni difformi dalla normativa riscontrate nell'ambito della gestione operativa delle pratiche, come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 9-5557 del 25 marzo 2013 e n. 27-7331 del 31 marzo 2014 citate in premessa, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS.
 - di rinviare all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, le verifiche contabili relative all'effettiva disponibilità delle risorse a copertura delle indennità di mobilità in deroga fruite nel 2014, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;
- La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

Il Vice Direttore Regionale
Giuliana Fenu